

## INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA

### Standard formativi minimi relativi ai Livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

#### livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

L'orario *minimo* annuale delle lezioni per tutte le Istituzioni erogatrici dei **percorsi triennali** di DDIF e valevoli per l'assolvimento dell'OI è calcolato nella misura di **990 ore**. Tale monte ore è comprensivo della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della Religione cattolica. Esso è inoltre ripartito in una *quota comune* di **842 ore** annue ed in una offerta formativa specifica di *flessibilità*, calcolata nella misura minima di **148 ore annue**.

La quota oraria di *flessibilità* è destinata alla attivazione di differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate dalle Istituzioni formative con riguardo alle peculiarità territoriali e della propria utenza e con particolare riguardo per azioni e misure specifiche di sviluppo differenziato delle competenze e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

L'orario minimo annuale dei percorsi di quarto anno e dell'anno integrativo è parimenti fissato in 990 ore . Le programmazioni formative dovranno sviluppare dimensioni culturali e didattiche delle diverse macro-aree e rispettando le relative percentuali orarie indicative. Tali percentuali sono riferite alla durata complessiva dei percorsi.

Percorsi triennali:

AREA	%	TOTALE ORE
- dei linguaggi - storico-socio-economica - matematico-scientifica - tecnologica	35% - 45%	<b>1.040 – 1.337</b>
- tecnico-professionale - alternanza	40% - 50%	<b>1.188 – 1.485</b>
<b>TOTALE ore comuni</b>	<b>85%</b>	<b>2.525</b>
flessibilità	15%	<b>445</b>
<i>TOTALE MINIMO COMPLESSIVO</i>	<b>100%</b>	<b>2.970</b>

Percorsi di IV e V anno:

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dei linguaggi</li> <li>- storico-socio-economica</li> <li>- matematico-scientifica</li> <li>- tecnologica</li> </ul>	45 – 55	<b>445 – 545</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tecnico-professionale</li> <li>- alternanza</li> </ul>	45 – 55	<b>445 – 545</b>

Nei percorsi di quarto anno, a supporto del perseguimento degli OF, potranno essere attivati in aggiunta al monte ore minimo previsto LARSA a fruizione individuale o per piccoli gruppi di allievi del percorso.

Le Istituzioni formative adottano misure che favoriscono la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso.

Il limite orario della parte formativa del percorso in **alternanza** realizzata in azienda o in ambito lavorativo è stabilito nella misura del 25% min. / 40% max. dell'area tecnico professionale.

## 1.2. certificazioni finali

Le certificazioni di competenza finali attestano, a completamento del percorso formativo, il raggiungimento dell'insieme di competenze costituenti il Profilo in esito al percorso.

Per conseguire le certificazioni finali dei percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di IFP è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi relativi percorsi. All'esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio dell'équipe di formatori, sulla base del raggiungimento degli Standard Formativi Minimi specifici dei percorsi in DDIF e dell'ambito di FS, nonché degli eventuali crediti formativi e degli apprendimenti realizzati anche in ambiti non formali ed informali.

Per la valutazione annuale e l'ammissione agli esami dei percorsi in DDIF e dell'ambito di FS, fatta salva la apposita regolamentazione per l'accesso da parte di candidati esterni, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata dello specifico percorso, esclusi gli eventuali crediti formativi e con deroga su specifiche e documentate motivazioni<sup>1</sup>

Il valore del credito di ammissione sul punteggio finale non può superare il 30% dello stesso.

---

<sup>1</sup> Malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi.

Per gli esami finali di *allievi disabili* e con *disturbi nell'apprendimento* (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.), nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami in oggetto, è consentita la predisposizione di prove personalizzate nelle modalità di somministrazione, adeguate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati, quali ad es. utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari o di apparecchiature e strumenti informatici, ecc.

#### percorsi in DDIF triennali e di quarto anno

L'esame conclusivo dei *percorsi in DDIF triennali e di quarto anno* di IFP si svolge su prove organizzate dalle Commissioni interne delle Istituzioni formative e su prove predisposte dal *Valutatore Indipendente*.

Nelle more dell'individuazione del Valutatore indipendente, tali prove sono predisposte dalla D.G. Istruzione, formazione e lavoro. Esse sono definite sulla base delle aree formative e degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso in oggetto, comunque riferiti al *Profilo formativo* del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché agli Standard formativi minimi.

La Commissione è presieduta da un Presidente nominato dall'Amministrazione competente.

Le prove finali sono tre e corrispondono alle seguenti tipologie:

- 1) *prova professionale*: consiste in una simulazione che garantisce il possesso delle competenze necessarie per la realizzazione di compiti relativi alla figura professionale specifica del corso;
- 2) *prova scritta multidisciplinare*: ha l'obiettivo di valutare in quale misura gli allievi hanno raggiunto le competenze relative agli Standard Formativi Minimi;
- 3) *colloquio*: costituisce elemento di valutazione relativamente alla consapevolezza dell'allievo rispetto al percorso educativo e formativo compiuto.

La prova scritta multidisciplinare è esterna e viene predisposta centralmente dal *Valutatore Indipendente* anche ai fini della valutazione del sistema.

La certificazione avviene:

- *direttamente*, al termine dell'esame e come momento costitutivo dello stesso;
- tramite rilascio di specifico *Attestato di Qualifica*, secondo il *format del modello A) dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

L'attestato conclusivo è comprensivo della **dichiarazione** di competenza compilata e sottoscritta dal *tutor formativo* esterno dell'azienda e relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in ambito lavorativo.

La Regione:

- adotta le modalità di attuazione ed in particolare i criteri di predisposizione e di valutazione delle prove, in rapporto al quadro degli OSA, ai criteri e alle modalità di ammissione dei candidati esterni, al rilascio delle certificazioni finali;
- assicura la presenza di Presidenti con idonea esperienza, nominati in base ad appositi elenchi;
- assicura la presenza nelle Commissioni di personale docente in possesso dei necessari requisiti e di esperti nel settore professionale di riferimento.

## PROCEDURE

### **4.1. Esami e certificazioni finali - Secondo ciclo e Formazione Superiore**

#### **4.1.1. Costituzione, composizione e validità della Commissione**

Nell'ambito del *Secondo ciclo* la Commissione è costituita da un Presidente e da tre membri formatori. Il Presidente è individuato e nominato dall'Ufficio competente tramite selezione da apposito elenco; i formatori sono designati dalle Istituzioni Formative tra i docenti del percorso. Le Commissioni possono essere integrate con la presenza di Esperti delle aree professionali

caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti sono individuati dalle Istituzioni tra i soggetti selezionati in apposito elenco e partecipano ai lavori in veste di osservatori.

Nell'ambito della *Formazione Superiore* la Commissione è costituita da un Presidente individuato e nominato dall'Ufficio competente tramite selezione da apposito elenco, da due esperti del mondo lavoro e da due docenti formatori del percorso designati dalle Istituzioni.

Alle Commissioni possono partecipare, in veste di osservatori esterni, altri esperti nominati dalla Regione Lombardia ai fini della valutazione del sistema.

Le condizioni minime per la costituzione e la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e di due commissari.

#### **4.1.2. Compiti del Presidente**

Il Presidente presiede le seguenti azioni:

- costituzione della Commissione;
- gestione della riunione preliminare (esame della documentazione relativa al percorso ed ai candidati; definizione della tipologia, dell'orario e delle modalità di svolgimento delle prove);
- operazioni relative alla verifica dell'identità ed all'ammissione degli alunni interni ed esterni;
- presidio e controllo delle prove;
- verifica della correttezza delle operazioni formali (compilazione dei verbali delle prove e finali);
- presidio delle operazioni di certificazione;
- predisposizione ed esposizione Albo dei risultati;

#### **4.1.3. Sessioni d'esame e calendarizzazione delle prove**

Le date di insediamento delle Commissioni e relative alle sessioni d'esame, comprese quelle suppletive, sono definite e comunicate dall'Ufficio territoriale competente.

La calendarizzazione dei lavori e delle prove è lasciata alle Commissioni, ad eccezione della somministrazione della prova scritta multidisciplinare, il cui svolgimento dovrà essere garantito nel medesimo giorno e secondo le modalità stabilite a livello regionale.

#### **4.1.4. Criteri e modalità di ammissione degli alunni**

##### Alunni interni

Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano concluso il percorso formativo ed abbiano raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali ed agli standard formativi minimi di cui alla PARTE SECONDA, I.1. – STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA DI SECONDO CICLO e I.2. – STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE SUPERIORE delle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale".

Il raggiungimento degli obiettivi e degli standard è attestato dall'équipe dei docenti anche sulla base dei crediti formativi, delle acquisizioni realizzate dell'allievo in contesti non formali ed informali, del Portfolio o del Libretto individuale delle competenze e si traduce in un **credito formativo** complessivo quantitativamente determinato in un punteggio di max di **30** punti su **100**.

Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano conseguito un minimo di **20** punti.

La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferisce non alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto, ovvero al livello complessivo delle acquisizioni, in termini di competenze, degli allievi al momento dell'ammissione stessa.

### Alunni esterni

Possono partecipare agli esami conclusivi anche alunni esterni. Tali alunni devono presentare specifica domanda all'Ufficio competente nei tempi dallo stesso stabiliti. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante gli specifici requisiti di partecipazione, i crediti formativi ed ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio curriculum.

#### *Requisiti Secondo ciclo:*

- possesso della certificazione finale relativa al ciclo o percorso precedente (diploma di primo ciclo);
- possesso di una età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF.

#### *Requisiti Formazione Superiore:*

- possesso della certificazione finale relativa al ciclo e percorso precedente (qualifica di II livello; certificazione di competenza di III livello; diploma di scuola secondaria superiore);

#### *Documentazione attestante i requisiti:*

- diplomi e certificazioni;
- attestazioni relative ad acquisizioni realizzate in ambito formale, non formale ed informale, con valore di credito.

L'Ufficio competente provvede all'assegnazione del candidato ed al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame. Per l'ambito del Secondo ciclo la domanda è corredata dall'indicazione della preferenza della/e Istituzione/i sede di esame, per un numero massimo di tre preferenze nell'ambito del territorio regionale e relativamente ad Istituzioni localizzate in una sola Provincia.

Prima delle prove d'esame, l'Istituzione formativa, secondo le modalità di cui alla PARTE TERZA – III RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI delle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale", attiva una propria Commissione interna ai fini della validazione dei crediti acquisiti e documentati dal candidato e della definizione delle modalità di eventuali prove di accertamento relativamente alle competenze ed alle aree di standard formativi non coperti dagli stessi.

Fermo restando il necessario raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso, l'Istituzione, sulla base degli elementi raccolti, procede all'attestazione ed alla determinazione del credito formativo nelle stesse forme di cui agli allievi interni, fino ad un max di **30** punti su **100**.

Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano conseguito un minimo di **20** punti.

#### **4.1.5. Costruzione delle prove**

La predisposizione delle prove, ad eccezione di quella centralizzata multidisciplinare, è competenza delle Istituzioni formative.

#### *Per l'ambito del Secondo ciclo:*

- la predisposizione avverrà sulla base di indicazioni di massima fornite a livello regionale;
- le tipologie sono tre: prova professionale; colloquio; prova multidisciplinare centralizzata.

#### **4.1.6. Punteggi complessivi**

Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell'esame è pari a **100 massimo**, secondo la seguente declinazione: a) ammissione: max punti **30**; b) prove d'esame: max punti **70**.

La soglia minima di ammissione è di punti **20**.

#### *Nell'ambito del Secondo ciclo:*

- prova professionale valore max di **30** punti;
- colloquio valore massimo di **10** punti;
- prova multidisciplinare centralizzata **30** punti.

Il valore soglia per il superamento dell'esame è stabilito in **60** punti su **100**.

Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti ed in aggiunta al punteggio

totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti **5** quale valutazione complessiva e per meriti particolari del candidato.

#### **4.1.7. Azioni di monitoraggio**

Ai fini della valutazione di sistema, verranno attivate azioni di monitoraggio dei risultati di apprendimento attraverso test predisposti da una Commissione Regionale.

Il monitoraggio non inciderà in nessun modo sulla valutazione degli apprendimenti finalizzata al rilascio delle attestazioni finali.

#### **4.1.8. Giudizio finale**

Il giudizio finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base dei risultati delle prove finali, nonché dei risultati del percorso formativo e delle analisi dei lavori svolti dall'allievo durante il percorso formativo.

Il giudizio complessivo finale è espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I risultati dovranno essere immediatamente pubblicati al termine dei lavori della Commissione.

#### **4.1.9. Verbali**

Le Istituzioni Formative devono predisporre due copie compilate in originale dei verbali dell'esame, rispondenti ai seguenti elementi minimi:

- composizione della Commissione;
- verifica di ammissibilità dei candidati;
- caratteristiche, modalità e orario di svolgimento delle prove;
- giudizio finale.

Entrambe le copie dovranno essere firmate dal Presidente e da tutti i membri della Commissione. Nel verbale dovrà essere riportata la motivazione della predisposizione delle eventuali prove personalizzate con l'indicazione nominativa degli allievi per cui siano state utilizzate. E' compito del Presidente della Commissione garantire la registrazione degli elementi essenziali dell'intero processo, a partire dalla riunione preliminare, e riportare eventuali annotazioni riguardanti anomalie o altro.

#### **4.1.10. Certificazioni finali**

La certificazione è rilasciata dall'Istituzione formativa su richiesta del diretto interessato e comunque non oltre i tre mesi successivi alla conclusione del percorso o dell'attività formativa.

Per i percorsi triennali, il certificato di qualifica di II livello - Decisione 85/368/CEE rilasciato (Mod.3) corrisponde ai requisiti minimi di cui al *Modello A*), ex Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004.

Per gli attestati di competenza di III e IV livello - Decisione 85/368/CEE, il format è quello di cui al Mod. 4 congruente ai requisiti minimi di cui al *Modello B*), ex Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004.

Per i percorsi in DDIF, l'utilizzo di tali modelli è subordinato all'adozione in sede nazionale di specifici format di certificazione, in relazione all'attuazione del Capo III del D.Lgs. N. 226/05.

Ai candidati che, a seguito di attenta valutazione da parte della Commissione, pur avendo frequentato il percorso formativo, non risultino aver raggiunto appieno gli standard minimi propri del profilo professionale, sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite (Mod. 4).

Gli attestati sono firmati dal Legale Rappresentante dell'Istituzione formativa.

Le Istituzioni formative provvedono alla registrazione delle certificazioni rilasciate, nonché al rilascio delle attestazioni e alla loro valorizzazione sui diversi canali istituzionali.

Le modalità di registrazione e di emissione sono definite nell'ambito di ulteriore regolamentazione specifica.

#### **4.1.11. Pubblicazione dei risultati e prove suppletive**

I giudizi espressi dalla Commissione devono essere pubblicati sull'albo delle comunicazioni

delle Istituzioni formative immediatamente al termine dei lavori della Commissione.

Per le prove finali dei percorsi di Secondo ciclo e di Formazione Superiore in casi documentati di malattia o di impedimento del candidato di particolare gravità, il Presidente della Commissione, in accordo con la Direzione dell'Istituzione, ha facoltà di riconvocare in seconda sessione la Commissione per lo svolgimento delle prove, previa richiesta ed autorizzazione della Regione, la quale indicherà l'eventuale sessione suppletiva, con determinazione della data della prova centralizzata.